

- che quanto da esso espresso in precedenti interventi in gruppi riferibili ad _____ non costituiva critica verso la stessa, ma riguardavano la gestione manageriale di _____ (detta _____) che non avrebbe consentito all'artista menzionata di evolversi;
- di essere stato oggetto di pesanti critiche ed offese venendogli attribuita l'appartenenza a sette, del tutto infondata, a seguito delle sue osservazioni relative a quanto sopra;
- di non avere mai minacciato nessuno, né tanto meno tale " _____ ", da esso contatto al fine di poter far sì che, tramite lo stesso, potesse interloquire con _____ (detta _____) che gli aveva precluso ogni contatto diretto, che per contro avrebbe voluto avere per chiarire il tutto;
- di essere stato estromesso immotivatamente dai vari profili a seguito di quanto da esso espresso in essi solo al fine di poter far sì che l'artista _____ verso la quale nutriva una profonda considerazione, potesse esprimersi sempre al meglio;
- di non avere mai operato mediante l'appartenenza ad un profilo realizzato da tale _____ al fine di nuocere a quello riferibile all'artista _____ o avere voluto trarre profitto da ciò;
- di essere pronto, se venisse fatto oggetto di denunce - una delle quali priva di esito - a far valere quanto in suo possesso;
- di non avere voluto coinvolgere i figli di _____ nel contrasto, ma solo di essersi rivolto loro per avere aiuto, augurando loro ogni bene e formanti, pertanto, almeno in parte, dati personali sensibili; operando come segue:
 - _____ rendendoli disponibili a _____
 - _____ inserendoli nella pagina *Facebook* denominata _____
 - _____ consentendone l'inserimento nella stessa e provvedendo a commentarli

In Località non nota, il 22 settembre 2019.

(imputazione così integrata ai sensi dell'art. 554-bis, commi 5 e ss., cod. proc. pen. in occasione dell'udienza predibattimentale del 22 maggio 2024);



e

2) Del delitto di cui agli artt. 110 e 167, secondo comma, D. Lgs. 196/2003 per avere, in concorso fra loro, inserito sulla pagina *Facebook* denominata rendendolo, in tal modo, accessibile a coloro che potevano accedere alla medesima, un messaggio vocale di che lo stesso aveva scambiato in via riservata con riguardante le di lui condizioni di salute, e formante, pertanto, dato personale sensibile;

operando come segue:

- rendendolo disponibile a
- inserendolo nella pagina *Facebook* denominata
- consentendone l'inserimento nella stessa

In Località non nota il 25.10.2019

Perugia 27.04.2024

(imputazione così integrata ai sensi dell'art. 554-bis, commi 5 e ss., cod. proc. pen. in occasione dell'udienza predibattimentale del 22 maggio 2024);

Parti Civili:

1) nato a presente, assistito e difeso
dall'Avv. del Foro di

2) nato a presente, assistito e difeso
dall'Avv. del Foro di

Il Tribunale di Perugia, Sezione penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Francesco Loschi, in occasione della celebrazione dell'udienza predibattimentale del 22 maggio 2024, sentite le Parti ed esaminate le memorie depositate, sul punto, da parte di taluno dei Difensori, ha riservato a separata *ordinanza* di rinvio pregiudiziale alla Corte Suprema di Cassazione *ex art. 24-bis* cod. proc. pen. la decisione sulla competenza per territorio in relazione alle condotte oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento; esaminati gli atti presenti all'interno del fascicolo del Pubblico Ministero;



OSSERVA

1. L'origine del procedimento penale e le *specifiche* condotte oggetto contestazione da parte del Pubblico Ministero

Al fine di agevolare la decisione rimessa alla Suprema Corte di Cassazione in punto di competenza per territorio ed in ossequio ai principi di diritto ripetutamente enunciati da parte del Giudice di legittimità con riferimento alle condizioni di ammissibilità dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale *ex art. 24-bis* cod. proc. pen. (cfr. da ultimo, *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. IV, n. 46181 del 25 ottobre 2023, Rv. 285424 - 01) si procederà dapprima alla ricostruzione più puntuale possibile in relazione alle *specifiche* condotte oggetto di contestazione e, immediatamente di seguito, all'indicazione di tutti gli elementi destinati, in concreto, ad assumere rilevanza ai fini della individuazione della competenza suddetta.

1.1 Il presente procedimento penale trae origine dal provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, in data 25 marzo 2022, pronunciandosi sulla richiesta di archiviazione avanzata da parte del Pubblico Ministero in data 15 ottobre 2021 e sul successivo atto di opposizione alla richiesta menzionata da ultimo depositato in data 3 dicembre 2021, ordinava l'iscrizione delle odierne imputate nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. in relazione - testualmente - "*a due fatti specifici*", poi confluiti all'interno dei due capi di imputazione riportati in epigrafe (così risultanti a seguito dell'integrazione operata da parte del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 554-*bis*, commi 5 e ss., cod. proc. pen., in occasione dell'udienza predibattimentale del 22 maggio 2024).

1.2 Le condotte oggetto di contestazione, ancorché analoghe, risultano tra loro ontologicamente distinte.

1.2.1 La prima condotta delittuosa oggetto di contestazione, secondo la tesi accusatoria, risulterebbe posta in essere in concorso tra loro dalle imputate , e attraverso una sorta di "triangolazione" di alcuni dati espressamente definiti "*sensibili*" da parte del G.I.P. e, in quanto tali, reputati insuscettibili di pubblicazione in difetto di un espresso consenso



manifestato da parte dell'avente diritto (cfr., al riguardo, i documenti contraddistinti dai nn. 3, 4 e 5 ed allegati all'integrazione di denuncia-querela formalizzata dal [redacted] in data 27 settembre 2019).

La vicenda fattuale posta all'origine della contestazione poi confluita all'interno del capo 1) d'imputazione, in particolare, può essere schematizzata nei seguenti termini: la persona offesa (poi costituitasi parte civile) in data 6 novembre 2017 aveva scambiato riservatamente con [redacted] (*all'epoca dei fatti residente a Frascati*), tramite l'applicazione di messaggistica istantanea denominata "Messenger" collegata al noto social network "Facebook", alcuni messaggi audio (aventi ad oggetto le circostanze descritte all'interno del capo 1) d'imputazione) che la [redacted], senza consenso del [redacted], avrebbe a propria volta messo a disposizione della [redacted] (*all'epoca dei fatti residente in Svizzera*) che, a sua volta, li avrebbe pubblicati in data 22 settembre 2019 all'interno di un post denominato "i messaggi vocali del signor [redacted]" ospitato all'interno della pagina ufficiale Facebook della cantante denominata "[redacted]", amministrata proprio dalla [redacted], post che - successivamente alla sua pubblicazione e prima della sua rimozione dalla pagina ufficiale dell'artista, sarebbe stato accompagnato - sempre secondo l'assunto accusatorio - da commenti postati in prima persona proprio da parte della cantante (*anch'essa all'epoca dei fatti residente in Svizzera*), la quale ne avrebbe inoltre "consentito l'inserimento" all'interno della propria pagina ufficiale.

Tale post, che secondo la ricostruzione condivisa da parte del G.I.P., sarebbe stato deliberatamente pubblicato e diffuso "per screditare e danneggiare coram populo la reputazione" del [redacted], era stato infine oggetto di consultazione, tra l'altro, da parte di quest'ultimo (*all'epoca dei fatti residente a Perugia*), unitamente ad innumerevoli altri utenti che immediatamente dopo aver avuto accesso alla pagina ufficiale della cantante lo avevano riconosciuto e contattato telefonicamente per informarlo dell'accaduto e chiedergli spiegazioni a riguardo (come precisato da parte del [redacted] nell'integrazione di denuncia-querela del 27 settembre 2019, alle ore 19:00 circa del 25 settembre 2019, il contenuto in questione aveva già raggiunto le 1.220 visualizzazioni).



1.2.2 Anche la condotta delittuosa oggetto di contestazione al successivo capo 2) della rubrica, sempre secondo la tesi accusatoria, risulterebbe frutto di una “triangolazione” della stessa tipologia già illustrata in precedenza (cfr., stavolta, gli allegati alle integrazioni di denuncia-querela formalizzate dal vita, rispettivamente, in data 29 ottobre 2019 e 6 maggio 2020, con particolare riferimento all'allegato n. 7 dell'integrazione menzionata da ultimo).

La persona offesa (poi costituitasi parte civile) _____ a fine 2017 aveva scambiato riservatamente, stavolta con _____ (*all'epoca dei fatti residente a Chieti*), parimenti tramite l'applicazione di messaggistica istantanea “*Messenger*”, alcuni messaggi aventi ad oggetto informazioni *sensibilissime* del - relative, in particolare, allo stato di salute (nel dettaglio, la sua sieropositività) nonché all'orientamento sessuale di quest'ultimo - che la _____, ancora una volta senza il consenso del _____, avrebbe a propria volta messo a disposizione della _____ (*all'epoca dei fatti residente in Svizzera*) che, a sua volta, li avrebbe pubblicati in data 25 ottobre 2019, alle ore 9:25 circa, all'interno della pagina ufficiale *Facebook* denominata “ _____ ” già richiamata in precedenza, con la partecipazione della cantante (*anch'essa all'epoca dei fatti residente in Svizzera*) che in base all'assunto del Pubblico Ministero ne avrebbe “*consentito l'inserimento*”.

Preme segnalare che tale secondo *post* - come precisato da parte dello stesso all'interno dell'integrazione di denuncia-querela del 29 ottobre 2019 - non era stato, stavolta, oggetto di consultazione da parte del diretto interessato, al quale la notizia circa la pubblicazione dei propri dati *sensibilissimi* all'interno della pagina ufficiale dell'artista era giunta da parte di un utente *Facebook* contraddistinto da *nickname* “ _____ ” che, comprensibilmente sconvolto dal contenuto del messaggio in questione, aveva inviato alla persona offesa uno *screenshot* fatto con il proprio telefono cellulare a riprova dell'intervenuta divulgazione del dato (cfr. allegato n. 6 all'integrazione di denuncia-querela del 29 ottobre 2019).

Il _____, invece, non era mai riuscito a consultare in prima persona il *post* in commento, in quanto cancellato appena qualche minuto dopo la sua pubblicazione all'interno della pagina “ _____ ”: cionondimeno, come risulta



documentalmente provato dall'allegato n. 6 all'integrazione di denuncia-querela del 29 ottobre 2019, tale *post* era stato indiscutibilmente consultato da una pluralità di persone (in particolare, almeno 32) ed era rimasto *on-line* per un arco temporale senz'altro apprezzabile (in particolare, almeno 13 minuti).

2. Il contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero, con particolare riferimento agli elementi suscettibili di assumere rilevanza in relazione alla decisione sulla competenza per territorio

A rendere ulteriormente complessa l'individuazione del Giudice territorialmente competente a conoscere delle condotte oggetto di contestazione risulta l'estrema scarsità di dati e informazioni utilmente impiegabili a tal riguardo.

Ed invero, nonostante il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l'Umbria avesse espressamente segnalato - già in occasione della trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia dell'integrazione di denuncia-querela del 27 settembre 2019 e relativi allegati - l'opportunità di emettere un decreto di acquisizione dei *file* di *log* inerenti alla creazione del *post* oggetto di contestazione al capo 1) d'imputazione nonché dei relativi accessi ad esso da parte degli utenti, tale approfondimento investigativo - quantomeno sulla scorta del contenuto del fascicolo delle indagini preliminari versato in atti - non risulta essere mai stato compiuto né con riguardo al *post* pubblicato il 22 settembre 2019, né in relazione a quello del successivo 25 ottobre 2019.

In definitiva, la prova di entrambe le condotte oggetto di contestazione nell'eventuale successivo giudizio di merito - al pari, per quanto maggiormente rileva in questa sede, della decisione in ordine alla competenza per territorio - non potrà che fondarsi, in via assorbente se non esclusiva, sul contenuto di alcune prove dichiarative (prime tra tutte quella del e quella dell'utente *Facebook* contraddistinto da *nickname* " ", peraltro - a quanto consta - mai escusso da parte del Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari) nonché sulle numerose produzioni documentali via via



allegate, da parte della persona offesa, alle integrazioni di denuncia-querela già richiamate in precedenza.

Gli atti menzionati da ultimo, tuttavia, esibiscono un contenuto estremamente scarno in relazione alle circostanze valorizzabili ai fini dell'individuazione del Giudice competente per territorio.

Più nel dettaglio, quanto al capo 1) d'imputazione, risulta noto *esclusivamente* il luogo di residenza delle imputate al momento del fatto (Frascati per la , Prato-Sornico - una frazione del Comune svizzero di Lavizzara, nel Canton Ticino (distretto di Vallemaggia) - per le altre due imputate) e quello di residenza della persona offesa (Perugia).

Quanto al capo 2) della rubrica, similmente, gli unici dati a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente utilmente valorizzabili ai fini della risoluzione della questione sottoposta a disamina in questa sede risultano essere il luogo di residenza delle imputate al momento del fatto (Chieti per la nonché il già richiamato Prato-Sornico per le altre due imputate) e quello di residenza di Caon Cristian (in particolare la frazione Travettore del Comune di Rosà (Vi), peraltro indicato per la prima volta soltanto a pag. 14 dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formalizzata da parte del Difensore del Vita in data 2 dicembre 2021).

Non risultano in alcun modo acquisiti nel corso delle indagini preliminari neppure elementi pure utilmente impiegabili nella risoluzione della questione relativa all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio (nel senso chiarito, tra le altre, da parte di Cass. Pen., Sez. V, n. 31677 del 19 maggio 2015, Rv. 264521 - 01, in particolare i §§ 10 e ss. della motivazione, nell'ambito di una vicenda di diffamazione a mezzo *internet*), come ad esempio quello relativo al *luogo effettivo* dal quale la e la ebbero ad inviare alla Milano - secondo la prospettazione accusatoria - i messaggi audio successivamente oggetto di diffusione all'interno della pagina ufficiale “ ”: è circostanza parimenti ignota, in assenza dell'acquisizione dei *file di log*, se tale invio avvenne mediante una connessione di rete “fissa” (come nel caso trattato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ambito della vicenda processuale richiamata da ultimo)



ovvero attraverso la rete mobile.

3. La natura non esplorativa del rinvio pregiudiziale, la previa disamina delle deduzioni prospettate dalle Parti e l'illustrazione del percorso interpretativo in concreto effettuato, con le indicazioni delle ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali

A questo punto della trattazione può dunque passarsi all'illustrazione - in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità formatasi all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 24-*bis* cod. proc. pen. (cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. IV, n. 46181 del 25 ottobre 2023, Rv. 285424 - 01; Cass. Pen., Sez. III, n. 44932 del 27 settembre 2023, Rv. 285334 - 01; Cass. Pen., Sez. I, n. 46466 del 22 settembre 2023, Rv. 285513 - 01; Cass. Pen., Sez. VI, n. 40715 del 15 settembre 2023, Rv. 285277 - 02; Cass. Pen., Sez. V, n. 43638 del 6 settembre 2023, Rv. 285306 - 01) - delle condizioni richieste ai fini dell'ammissibilità del presente rinvio pregiudiziale.

In particolare, in applicazione di principi di diritto menzionati da ultimo, occorrerà, nell'ordine, procedere dapprima ad una sintetica illustrazione delle ragioni che palesano la natura non esplorativa del presente rinvio pregiudiziale; *in secondo luogo*, sarà necessario attendere ad una preventiva disamina delle deduzioni prospettate dalle diverse Parti processuali; *in terzo ed ultimo luogo* occorrerà soffermare l'attenzione sulle ragioni che, ad avviso del Tribunale, non consentono di risolvere le questioni prospettate dalle Difese in punto di competenza per territorio in applicazione degli ordinari strumenti processuali dettati dagli artt. 8 e ss. cod. proc. pen..

3.1 Procedendo secondo il preannunciato ordine espositivo, ad avviso del Tribunale non può in primo luogo seriamente dubitarsi della natura non esplorativa della questione posta con la presente ordinanza e della sua "serietà" nel senso preteso dalla giurisprudenza di legittimità più volte richiamata.

A tal riguardo, come già segnalato all'interno dell'ordinanza inserita all'interno del verbale di udienza del 22 maggio scorso, occorre evidenziare che - a



quanto consta - *non risultano precedenti di legittimità* con specifico riguardo ai criteri di individuazione della competenza per territorio in relazione alle distinte fattispecie delittuose contenute all'interno dei primi tre commi dell'art. 167 del D. Lgs. 196/2003 rubricato "*Trattamento illecito di dati*".

Alla *assoluta novità* della questione sottoposta a disamina in questa sede è destinata a giustapporsi, al contempo, anche la *peculiare complessità, in punto di fatto*, delle due specifiche condotte oggetto di contestazione: ed invero - in disparte l'effettiva rilevanza penale o meno di esse che dovrà essere, con ogni evidenza, valutata da parte del Giudice territorialmente competente - occorre evidenziare che il meccanismo della "triangolazione" già segnalato in precedenza, unitamente alla mancata acquisizione dei *file di log* utilmente impiegabili ai fini dell'individuazione del *luogo* dal quale la e la ebbero rispettivamente ad inviare alla - secondo la prospettazione accusatoria - i messaggi audio successivamente oggetto di diffusione, finiscono per esasperare sino al parossismo i profili di complessità già di per sé connaturati alla risoluzione della questione relativa alla competenza per territorio sottoposta a disamina in questa sede.

Proprio il carattere *intrinsecamente opinabile* di una eventuale decisione adottata, in via autonoma, da parte del Tribunale finisce per esibire un ulteriore profilo di indubitabile opportunità a che la decisione sull'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente venga assunta, *in via definitiva e vincolante* nel senso chiarito dall'art. 25 cod. proc. pen., proprio da parte del Giudice di legittimità: a causa delle alterne vicende che hanno caratterizzato l'*iter* dell'odierno procedimento (richiesta di archiviazione, rigetto di essa e successiva formulazione dell'imputazione da parte del Pubblico Ministero), le condotte delittuose oggetto di contestazione sono state sottoposte alla cognizione del Tribunale, per la prima volta, ad ormai poco meno di 5 anni di distanza dall'asserita data di consumazione di esse dimodoché la *definitiva* risoluzione di ogni questione relativa alla corretta individuazione del Giudice territorialmente competente appare quella maggiormente suscettibile di garantire, al contempo, anche le prerogative delle parti civili costituite che altrimenti potrebbero vedere irrimediabilmente pregiudicate le proprie ragioni, quantomeno in sede penale, laddove la competenza



per territorio eventualmente individuata direttamente da parte del Tribunale dovesse essere successivamente giudicata non corretta nei successivi gradi di giudizio.

3.2 Ciò osservato, può dunque procedersi alla previa disamina delle deduzioni prospettate dalle Parti nonché all'illustrazione del percorso interpretativo in concreto effettuato dal Tribunale, con le indicazioni delle ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali.

3.2.1 Ad avviso dei Difensori degli imputati, come ribadito anche in occasione dell'udienza predibattimentale del 22 maggio 2024, l'Autorità Giudiziaria competente per territorio andrebbe individuata, rispettivamente, nel Tribunale di Roma in relazione al capo 1) di imputazione sulla scorta del luogo di residenza della [redacted] al momento del fatto e, analogamente, nel Tribunale di Chieti in relazione al capo 2) della rubrica risultando stavolta radicata nel Comune menzionato da ultimo la residenza della [redacted] al momento del fatto.

I Difensori delle imputate, pur avendo espressamente ricollegato l'individuazione del Giudice territorialmente competente al *luogo di residenza* al momento del fatto della [redacted] e della [redacted], hanno omesso di indicare il parametro normativo dal quale tale soluzione discenderebbe.

Tale parametro normativo, ad avviso del Tribunale, non potrebbe essere rintracciato nella regola generale sancita dall'art. 8, *primo comma*, cod. proc. pen.: le fattispecie delittuose per cui è processo, come ribadito anche di recente da parte della Suprema Corte di Cassazione (cfr., *ex plurimis* in tal senso, Cass. Pen., Sez. III, 15/10/2021, n. 2243, non massimata) costituiscono a tutti gli effetti un *reato d'evento*, per tale dovendosi intendere il "*nocumento*" espressamente richiamato dal legislatore nella descrizione della fattispecie sottoposte a disamina in questa sede. Risulterebbe dunque impossibile sostenere fondatamente che il luogo di *consumazione* sia destinato a coincidere con quello di residenza delle due imputate menzionate in precedenza.

Anche l'art. 9, *secondo comma*, cod. proc. pen. al quale pure i Difensori delle imputate hanno incidentalmente fatto riferimento nel formulare l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia ad avviso del Tribunale non



risulta di scontata pertinenza. Ed invero, trattandosi di regola *suppletiva* essa presuppone, come è noto, la previa dimostrazione dell'inapplicabilità *tanto* delle regole generali fissate all'interno del precedente art. 8 cod. proc. pen., quanto di quella, parimenti *suppletiva*, contenuta nel precedente *primo comma* dello stesso art. 9 cod. proc. pen., in ossequio al noto rapporto di "*gradualità vincolante*" secondo l'efficace espressione talvolta utilizzata da parte della dottrina processual penalistica.

Preme sin da ora evidenziare, inoltre, che nella prospettazione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio operata da parte dei Difensori delle imputate, costoro non hanno mai, in alcun modo, fatto riferimento - anche soltanto implicitamente - alla regola fissata dall'art. 8, *terzo comma*, cod. proc. pen. che, ad avviso del Tribunale - come si avrà modo di illustrare di qui ad un attimo - potrebbe costituire, invece, il parametro normativo di riferimento maggiormente pertinente alla stregua del quale potrebbe ragionevolmente essere risolta, da parte del Giudice di legittimità, la questione di incompetenza per territorio sollevata da parte delle Difese.

3.2.2 Anche le deduzioni prospettate da parte del Difensore del all'interno della memoria del 16 maggio 2024, pur muovendo dalla consapevolezza della irriducibile complessità della questione sottoposta a disamina in questa sede, non appaiono esenti da profili di criticità.

Non convincente, ad avviso del Tribunale, appare l'individuazione dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente in quella perugina per il sol fatto che la persona offesa risulterebbe residente proprio nel comune di Perugia.

Ed infatti, pur risultando obiettivamente suggestiva, in tal senso, la distinzione tra "*consumazione*" e "*perfezionamento*" del reato valorizzata da parte dell'Avv. al fine di giustificare l'applicazione della regola sancita dall'art. 8, *primo comma*, cod. proc. pen., occorre evidenziare che il "*documento*" destinato a fungere da evento consumativo delle fattispecie delittuose contestate sembra prescindere, ad una più attenta disamina, dall'avvenuta consapevolezza da parte del titolare del dato della sua divulgazione in favore di una pluralità indistinta di utenti.



Con maggiore impegno esplicativo, ad avviso del Tribunale, affinché si produca il “*nocumento*” richiesto ai fini del perfezionamento delle fattispecie per cui è processo potrebbe, in tesi, senz’altro prescindersi dall’avvenuta consultazione del dato sensibile da parte del diretto interessato (*id est*, del titolare del dato), risultando necessario - ma al contempo sufficiente - che esso sia venuto a conoscenza di almeno un *quisque de populo*, esulando dalla tipicità oggettiva dell’art. 167 D. Lgs. 196/2003 la necessaria pluralità dei destinatari del dato illecitamente divulgato contrariamente da quanto richiesto, ad esempio, ai fini del perfezionamento del “*rapporto comunicativo*” destinato a segnare il momento di perfezionamento della fattispecie di diffamazione commessa a mezzo *internet* (cfr. sul punto, *ex plurimis*, la già citata Cass. Pen., Sez. V, n. 31677 del 19 maggio 2015, Rv. 264521 - 01).

Per tali ragioni appare frutto di una inammissibile forzatura ermeneutica il radicamento della competenza per territorio a favore del Tribunale di Perugia - suggerito da parte del Difensore della parte civile - in applicazione del criterio sancito dall’art. 8, primo comma, cod. proc. pen. secondo l’incedere argomentativo sin qui sinteticamente ripercorso ed incentrato sulla coincidenza del luogo della “*consumazione*” (distinto, dunque, da quello del mero “*perfezionamento*”) con quello di residenza del titolare del dato illecitamente trattato.

Parimenti non convincente, quantomeno nella sua perentorietà, appare il percorso argomentativo attraverso il quale il Difensore della parte civile arriva a sostenere che tra le regole suppletive enucleate in successione nei diversi commi dai quali si compone l’art. 9 cod. proc. pen., l’unico a risultare concretamente applicabile nell’ambito dell’odierna vicenda processuale risulterebbe quello di cui all’*ultimo comma* della disposizione menzionata da ultimo e, in particolare, il “*Giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen.*” (*id est*, nel caso di specie, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Perugia).

Pur potendosi concordare, ad avviso del Tribunale, sulla difficile applicabilità, in concreto, della regola suppletiva contenuta nel *primo comma* dell’art. 9 cod. proc. pen. in ragione dell’insuperabile complessità, nell’odierna vicenda,



dell'individuazione dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione per i motivi diffusamente illustrati nella memoria già menzionata in precedenza, meno scontata - come si è già avuto modo di segnalare - risulterebbe l'inapplicabilità dell'art. 9, *secondo comma*, cod. proc. pen. predicata dalla Difesa del al fine di giustificare il passaggio alla regola suppletiva fissata da parte dell'*ultimo comma* dell'art. 9 cod. proc. pen. (implicitamente ma inequivocabilmente applicata anche da parte del Pubblico Ministero sin dalla formulazione dei capi d'imputazione e ribadita anche in occasione dell'interlocuzione avvenuta, sul punto, nel corso dell'udienza predibattimentale del 22 maggio 2024).

Se è pur vero, infatti, che come evidenziato da parte dell'Avv. si versa al cospetto di *quattro imputate residenti in luoghi diversi*, cionondimeno (come già segnalato nell'ordinanza di rigetto, inserita nel verbale di udienza del 22 maggio 2024, in relazione alla - logicamente precedente - questione sollevata da parte dei Difensori dell'imputate in relazione al difetto di giurisdizione da parte dell'A.G. italiana) solo una di esse in relazione a ciascun capo di imputazione risulta concretamente residente in Italia, dimodoché l'inoperatività della regola suppletiva fissata dell'art. 9, *secondo comma*, cod. proc. pen., in ragione della mera circostanza costituita dalla presenza di una pluralità di imputate, pur risultando ancora una volta obiettivamente suggestiva, appare cionondimeno tutt'altro che scontata.

3.3 Operata la previa disamina delle deduzioni prospettate dalle Parti può dunque passarsi al terzo ed ultimo passaggio motivazionale, quello relativo - in particolare - all'illustrazione delle ragioni che non hanno consentito al Tribunale di risolvere la questione attraverso l'applicazione degli ordinari strumenti processuali.

Ad avviso del Tribunale, più nel dettaglio, pur risultando astrattamente condivisibile - *negli esiti* - l'individuazione dei Giudici territorialmente competenti effettuata da parte dei Difensori delle imputate, risultano cionondimeno di incerta individuazione, nella concreta vicenda *sub iudice*, le previsioni normative in tesi idonee a giustificare tale risultato.

Esclusa, per le ragioni già illustrate al precedente § 3.2.1, l'applicabilità dell'art. 8, *primo comma*, cod. proc. pen., ad avviso del Tribunale l'individuazione




dei Tribunali di Roma e di Chieti quali Giudici territorialmente competenti in relazione, rispettivamente, ai capi 1) e 2) d'imputazione potrebbe discendere, più plausibilmente, come anticipato, dall'applicazione della regola fissata dall'art. 8, *terzo comma*, cod. proc. pen..

A tal riguardo occorre infatti evidenziare che la Corte Suprema di Cassazione ha già avuto modo di affermare - peraltro nell'ambito di una vicenda processuale per molti versi analoga a quella odierna - che "*Il reato di illecito trattamento dei dati personali, di cui all'art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, realizzato con la diffusione dei dati medesimi, ha natura di reato permanente, caratterizzandosi per la continuità dell'offesa arrecata dalla condotta volontaria dell'agente, il quale ha la possibilità di far cessare in ogni momento la propagazione lesiva dei dati medesimi*" (cfr., in termini, Cass. Pen., Sez. III, n. 42565 del 28 maggio 2019, Rv. 276830 - 01).

Vertendosi al cospetto, dunque, di *reati permanenti*, è proprio l'art. 8, *terzo comma*, cod. proc. pen. - al quale nessuna delle Parti ha mai fatto riferimento, neppure implicito - a rappresentare la *regola generale* di riferimento alla stregua della quale verificare la concreta possibilità o meno di individuare l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a conoscere delle condotte oggetto di contestazione.

Nel caso di specie, tuttavia, la lacunosità degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari (ed in particolare la mancata acquisizione dei *file di log*) non consentono di individuare con certezza il *luogo effettivo* dal quale la e la ebbero ad inviare alla - secondo la prospettazione accusatoria - i messaggi audio successivamente oggetto di diffusione all'interno della pagina *Facebook* " ".

Proprio la circostanza richiamata da ultimo rende tutt'altro che scontata l'applicabilità della regola fissata dall'art. 8, *terzo comma*, cod. proc. pen.: dalla attenta disamina dei pertinenti precedenti di legittimità intervenuti a dirimere questioni analoghe a quella scrutinata in questa sede, infatti, non è possibile affermare con certezza se ai fini dell'applicabilità della regola suddetta risulti sufficiente l'accertamento del luogo di residenza del singolo coimputato che ha dato inizio alla consumazione del reato permanente nel senso preteso dall'art. 8, *terzo comma*, cod. proc. pen. senza che risultino al contempo presenti, all'interno del



fascicolo delle indagini preliminari, elementi suscettibili di porre in discussione, anche soltanto in chiave meramente indiziaria (come nel caso di specie), l'ipotesi che il luogo nel quale ha avuto inizio la consumazione risulti coincidente con quello di residenza della della o se, in una prospettiva con ogni evidenza più rigorosa, occorra a tal fine la *prova positiva* della circostanza in commento (nel caso di specie, come più volte segnalato, radicalmente assente).

Laddove, tuttavia, si ritenesse inapplicabile l'art. 8, *terzo comma*, cod. proc. pen. (in ragione, ad esempio, dell'insufficienza dei dati raccolti nel corso delle indagini preliminari), la soluzione prospettata dai Difensori delle imputate potrebbe in ogni caso discendere dall'applicazione delle regole suppletive contenute all'interno del successivo art. 9 cod. proc. pen., ed in particolare di quella inserita nel *secondo comma* della disposizione richiamata da ultimo.

Se, infatti, ai fini dell'applicabilità della regola contenuta nell'art. 8, *terzo comma*, cod. proc. pen. si ritenesse necessaria la *prova positiva* del luogo di inizio della consumazione del reato permanente, tale regola probatoria sarebbe destinata con ogni evidenza a valere anche con riferimento all'art. 9, *primo comma*, cod. proc. pen., che dunque risulterebbe inapplicabile in ragione dell'insuperabile difficoltà nell'individuazione dell'"ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione", con conseguente applicabilità della regola suppletiva gradatamente successiva dettata dal legislatore all'art. 9, *secondo comma*, cod. proc. pen. che dunque, pur a fronte di una pluralità di imputate caratterizzate da diverso luogo di residenza nel senso segnalato da parte del Difensore della parte civile , non potrebbe che condurre - in ogni caso - a fare riferimento all'unica imputata che, in relazione a ciascun capo d'imputazione, risulta residente in Italia.

Anche in tal caso, similmente a quanto già segnalato in relazione all'eventuale applicazione della regola fissata dall'art. 8, *terzo comma*, cod. proc. pen., l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente non potrebbe che essere individuata nel Tribunale di Roma in relazione al capo 1) d'imputazione e nel Tribunale di Chieti in relazione al successivo capo 2) della rubrica.

A tale soluzione non potrebbe essere opposta la violazione dei criteri fissati da parte del legislatore in relazione alla competenza per territorio determinata dalla



connessione, posto che attesa la coincidenza soltanto parziale tra le coimputate dei due distinti capi di imputazione, non potrebbe fondatamente sostenersi - in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. II, n. 57927 del 20 novembre 2018, Rv. 275519 - 01) - l'attrazione in favore del Tribunale di Chieti anche del capo 1) d'imputazione in virtù della maggiore pena edittale prevista, nel massimo, con riferimento di cui all'art. 167, secondo comma, D. Lgs. 196/2003 oggetto di espressa contestazione al capo 2 d'imputazione.

4. Ai sensi dell'art. 24-*bis*, secondo comma, cod. proc. pen. va dunque ordinata la trasmissione alla Suprema Corte di Cassazione di tutti gli atti necessari alla risoluzione della questione, atti opportunamente inseriti all'interno del sotto-fascicolo denominato "*atti per la Suprema Corte di Cassazione*"; per opportuna conoscenza e per eventuali ulteriori approfondimenti eventualmente ritenuti necessari, la Cancelleria curerà in ogni caso l'inoltro al Giudice di legittimità - unitamente al sotto-fascicolo predisposto da parte del Tribunale - anche della restante porzione del fascicolo delle indagini preliminari trasmesso dalla Procura in vista della celebrazione dell'udienza predibattimentale.

P.Q.M.

Visto l'art. 24-*bis* cod. proc. pen., rimette alla Corte Suprema di Cassazione la decisione sulla competenza per territorio così come delineata in parte motiva, con allegati gli atti necessari alla risoluzione della questione inseriti all'interno del sotto-fascicolo denominato "*atti per la Suprema Corte di Cassazione*" unitamente alla restante porzione del fascicolo delle indagini preliminari trasmesso dalla Procura in vista della celebrazione dell'udienza predibattimentale.

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Perugia, 27 maggio 2024

TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

Depositato in cancelleria

27/05/2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Giada Celletti)

Giada Celletti

IL GIUDICE

FRANCESCO LOSCHI

17

Francesco Loschi